

TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 150-25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da **ROBERTO CASU** (n. Alghero -SS- il 26/10/1980), residente in Borgo Virgilio (MN), Strada del Corriere n.8 (CF: CSA RRT 80R26 A192W), ai sensi dell'art. 67 CCI, nonché la integrazione depositata in data 29/12/25;

rilevato che il ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;

ritenuto che la proposta e il piano siano *prima facie* ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che il ricorrente rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto è lavoratore dipendente presso il Ministero della Difesa e, inoltre, che non appaiono ricorrere le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;

rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale è irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati in ricorso, nonché dalla relazione del Gestore;

ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano, mentre allo stato non siano dimostrati elementi tali da giustificare la ulteriore richiesta di anticipazione degli effetti della omologa del piano in merito alle cessioni di rata dello stipendio in essere;

P.Q.M.

dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da **ROBERTO CASU** (n. Alghero -SS- il 26/10/1980), residente in Borgo Virgilio (MN), Strada del Corriere n.8 (CF: CSA RRT 80R26 A192W), ai sensi dell'art. 67 CCI sono ammissibili;

prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte



i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice, vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentito il debitore);

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 5 gennaio 2026

Il Giudice Delegato
dott.ssa Francesca Arrigoni

